

**REGOLAMENTO
DEL MERCATINO
DENOMINATO “L’ARTE E L’ANTICO”**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC. N

in data

Il mercatino delle cose vecchie ed usate, oggettistica da collezione e d'altri tempi istituito a Cavarzere prende il nome mercatino "L'Arte e L'Antico".

Definizioni:

- **Commerciante Professionista:** colui che esercita il commercio come attività principale, iscritto in CCIAA, come prescritto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, per l'esercizio ambulante del commercio.
- **Operatore non professionale (Hobbista):** colui che esercita l'attività di commercio ai consumatori in modo sporadico, provvisto di regolare tesserino di riconoscimento, rilasciato dal proprio comune di residenza in base a quanto prescritto dalla legge regionale Veneto 6 Aprile 2001 n. 10.

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. Viene istituito ogni prima domenica del mese un mercatino delle cose vecchie ed usate, oggettistica da collezione e d'altri tempi da svolgersi nel Capoluogo del Comune di Cavarzere.
2. L'area destinata al mercatino è quella delle vie:
 - Piazza Vittorio Emanuele
 - Via Roma, dall'incrocio con Via Umberto I all'incrocio con via Trento Trieste
 - Via Dei Martiri, dall'incrocio con Via Roma, all'incrocio con via Turati
 - Via Turati (sotto i portici)
 - Via Don Minzoni
 - Corso Italia
 - Via Pescheria da incrocio via Roma a incrocio via Dalmazia
3. La superficie complessiva dei posteggi risulta essere di metri quadrati 2290;
4. I posteggi risultano essere 167, di cui 87 destinati a operatori professionisti e 80 a non professionisti
5. Le dimensioni dei posteggi sono:
 - 1^ tipologia 5 m x 4 m = 20 mq, destinato a professionisti
 - 2^ tipologia 8 m x 4 m = 32 mq, destinato a professionisti
 - 3^ tipologia 8 m x 2 m = 16 mq, destinato a professionisti
 - 4^ tipologia 5 m x 2 m = 10 mq, destinato a professionisti
 - 3^ tipologia 5 m x 2 m = 10 mq, destinato ad hobbisti
 - 4^ tipologia 4 m x 2 m = 8 mq, (portici via Turati) destinato ad hobbisti
 - 5^ tipologia 5 m x 4 m = 20 mq, (piazza del municipio) destinato a professionisti.
- 6) Gli spazi a disposizione sono contrassegnati a terra con delimitazioni di colore blu ed un numero identificativo del posto.
- 7) L'organizzazione dei posti avverrà partendo da Piazza Vittorio Emanuele, proseguendo per via Roma e Via Dei Martiri, Portici di Via Turati, Via Corso Italia, Via Don Minzoni e Via Pescheria con assegnazione di posti prima agli operatori professionisti e di seguito agli hobbisti.
- 8) E' prevista la possibilità, in caso di mal tempo, di utilizzare i portici di Via Dei Martiri.
- 9) In particolari occasioni (altre manifestazioni) è facoltà dell'ente di modificare provvisoriamente la distribuzione dei posti.

Art. 2 – PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione al mercatino è consentita agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale.
2. Possono partecipare al mercatino anche gli operatori non professionali, - che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, - in possesso del regolare tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) della L.R. 6.4.2001 n. 10.
3. Per poter partecipare al mercatino gli operatori interessati dovranno presentare domanda al Comando di P.L. e da tale istanza dovrà rilevarsi il titolo di partecipazione in qualità di operatore professionale, oppure in qualità di operatore non professionale.
4. La richiesta dovrà contenere, - nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, - a seconda delle diverse categorie di appartenenza, le seguenti attestazioni:

- a) per gli operatori professionali: estremi identificativi dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in loro possesso;
 - b) per gli operatori non professionali: estremi identificativi del loro tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lett. A) della L.R. 6.4.2001 n. 10.
5. Gli originali dei titoli indicati alle lettere a) e b) del precedente punto dovranno essere esibiti nella giornata di svolgimento del mercatino pena l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione del posteggio.
6. Gli operatori non professionali dovranno inoltre presentare, unitamente al tesserino di riconoscimento, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita.

Art. 3 –OGGETTO

1. E' fatto divieto assoluto di esposizione e vendita di abbigliamento nuovo ed usato, calzature ed accessori di abbigliamento di produzione industriale, sono ammessi abbigliamenti ed accessori che per natura, origine o uso specifico, ricadano al di fuori dell'uso comune dell'abbigliamento (es maglie squadre sportive, abbigliamento etnico, etc.).
2. Gli espositori garantiscono la proprietà dei beni posti in vendita.
3. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971 n. 1062 è necessaria l'autorizzazione prevista, da esporre per tutta la durata della manifestazione, in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 4 – MODALITA' DI ESPOSIZIONE

1. E' obbligatorio esporre i prodotti posti in vendita su banchetti, in maniera ordinata, all'interno degli spazi assegnati; è fatta eccezione per quei prodotti che, per natura, dimensioni o tipologia, non possono essere esposti su tavolo.
2. E' ammesso l'uso di gazebo, ombrelloni; sono vietate coperture realizzate con stoffe, pannelli etc.

Art. 5 – ORARIO

1. Presentazione per la registrazione alla partecipazione del mercatino ore 7,30.
2. Inizio orario di vendita è fissato alle ore 8,30, a tale orario tutti gli espositori devono avere preso posto negli spazi assegnati.
3. La chiusura del mercatino è fissata alle ore 17,30 in orario invernale (da novembre a marzo) e alle 19,00 in orario estivo (da aprile ad ottobre) ed è prevista la possibilità di effettuare orario ridotto fino alle 13,00 (l'espositore interessato dovrà richiederlo al momento dell'assegnazione del posto).
4. E' fatto divieto ad ogni espositore di allontanarsi dal mercatino prima di tali orari. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'organizzazione su richiesta dell'espositore prima dell'assegnazione dei posti. Eventuali eccezioni verranno valutate al momento.

Art. 6 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1. il numero di posteggi per gli espositori professionisti è fissato in 87, dal numero 01 al 38 (via Roma), dal 39 al 60 (piazza Vittorio Emanuele), dal 61 all'87 (via Dei Martiri). I posti dal 45 al 49 (piazza Vittorio Emanuele) e dal 61 all'87 hanno la possibilità, in caso di maltempo, di usufruire dello spazio corrispondente, sotto i portici retrostanti.
2. Il numero di posteggi per gli espositori non professionisti è fissato in 80, dall'88 all'89 (via Dei Martiri), dal 90 al 105 (portico via Turati), dal 106 al 153 (corso Italia e proseguimento via Don Minzioni), dal 154 al 167 (via Pescheria).
3. L'assegnazione dei posti per gli hobbisti viene effettuata in base a quanto previsto dalla DGRV 2956 al punto B) 8.
4. Gli espositori devono presentarsi alle 7,30 e provvedere alla registrazione presso l'incaricato ed attendere le procedure di assegnazione dei posti.

5. Gli espositori hanno l'obbligo di esporre solamente all'interno degli spazi assegnati e con le strutture di vendita (gazebo, tavolini, merce) che non intralcino il passaggio di eventuali mezzi di soccorso nei corridoi di passaggio.

6. In tutte le vie il posizionamento degli espositori viene effettuato tenuto conto di garantire un corridoio di passaggio di 3,5 metri di larghezza per il passaggio di mezzi di pronto intervento, soccorso e mezzi di pubblica utilità.

7. All'apertura delle attività di mercatino verranno poste transenne a chiusura parziale delle vie interessate, interdendo il transito alle autovetture, ma garantendo il corridoio di transito di cui al punto precedente.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE POSTI

1. Su richiesta degli Hobbisti è possibile assegnare un posto per un periodo massimo di sei mesi, e comunque non oltre il mese di giugno (da gennaio a giugno) e Dicembre (da luglio a dicembre).

2. All'assegnazione del posto viene consegnato un talloncino (pass) riportante i dati dell'espositore, il periodo di validità, il numero del posto assegnato.

3. Gli espositori con posto assegnato devono posizionarsi entro le 7,30; alle ore 8,00 gli organizzatori provvederanno a far occupare il posto da altro espositore.

4. La mancata presenza ingiustificata per tre volte consecutive di un espositore con posto assegnato porta alla revoca della concessione del posto ed all'assegnazione di altro espositore.

5. L'assegnazione del posto è personale, non cedibile o vendibile dall'intestatario, limitato al posto assegnato, da diritto ad usufruire dello stesso posto per il periodo di assegnazione.

Art. 8 MODALITA' DI VENDITA E DIVIETI

1. Nel corso delle operazioni di vendita tutti gli operatori dovranno esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

2. Gli operatori non professionali potranno vendere beni di valore non superiore ciascuno a € 258 (duecentocinquantotto).

3. L'attività di vendita è consentita soltanto nell'ambito del mercato e nell'orario di svolgimento del medesimo; la presenza al mercato si intende maturata solo ove l'espositore sia presente dall'apertura fino all'ora stabilita di chiusura.

4. Gli operatori professionali devono esporre in modo ben visibile l'autorizzazione/concessione del posteggio, rilasciata dal settore commercio. Gli hobbisti dovranno essere in possesso del tesserino di riconoscimento e non aver esaurito le presenze annuali consentite.

5. La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie.

6. Il posteggio non deve rimanere incustodito.

7. E' fatto divieto agli espositori di dividere il proprio posteggio con altri commercianti, nonché assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione. E' obbligatorio esporre la merce su appositi banchi ad esclusione della merce che per propria natura deve essere posizionata al suolo.

8. E' vietata la vendita mediante "illustrazione della merce", "battitori", ecc.

9. E' vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercato.

10. E' vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

11. Ai sensi dell'art 128 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, l'espositore ha l'obbligo della tenuta del registro, previsto dall'art. 247 del regolamento del Testo Unico. Tale obbligo non si applica agli hobbisti e agli operatori professionali che vendano cose usate prive di valore o di valore esiguo.

12. L'organizzazione del mercato, per quanto non previsto dal presente regolamento ed in particolare per le modalità di accesso all'area stessa da parte degli espositori, è stabilita da apposita ordinanza dirigenziale.

Art. 9 – DECADENZA

1. Si verifica la decadenza dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:

a) violazione dell'obbligo prescritto dal precedente art. 3 circa la merce posta in vendita;

- b) nelle altre ipotesi previste dalla normativa nazionale e regionale in merito al commercio su aree pubbliche.

Art. 10 – VIGILANZA

1. E' compito del servizio di Polizia Municipale svolgere la sorveglianza del mercato facendo rispettare le norme regolamentari previste.
2. Per la verifica della vetustà o meno degli oggetti esposti, del loro stato di usura ovvero di non corrente utilizzo, la Polizia Municipale può avvalersi di esperti previamente nominati ausiliari di Polizia Giudiziaria.

Art. 11 – SANZIONI

1. Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate, conciliate, e punite ai sensi delle disposizioni di legge in materia di commercio su aree pubbliche e le relative sanzioni comminate direttamente dall'Autorità Comunale a mezzo dell'Agente accertatore.
2. Per le violazioni effettuate dagli operatori non professionali sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 1.032 e comunque la confisca delle attrezzature e della merce.
I proventi saranno introitati dal Comune ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 12 – RINVIO

Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme, è fatto esplicito richiamo al D.Lgs 31.3.1998 n. 114, alla L.R. 6.4.2001 n. 10 ed alla D.G.R.V. n. 2956 del 9.11.2001